

## Statuto AGIDI

Art. 1 - Denominazione e sede.

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti cod. civ., l'Associazione denominata "AGIDI Associazione Italiana dei Giuristi di Diritto Immobiliare".

L'Associazione ha sede in Roma e può costituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Per il conseguimento dei propri scopi sull'intero territorio nazionale, essa opera anche a livello regionale, attraverso le Associazioni denominate "AGIDIDistretti".

L'AGIDI riconosce, quali associate, le Associazioni costituite a livello regionale distrettuale.

Art. 2 - Finalità.

L'Associazione, in considerazione:

- (a) della opportunità di creare idonee sinergie professionali per contribuire alla crescita di una cultura immobiliare;
- (b) della crescente esigenza di integrazione tra differenti competenze e diverse specializzazioni nell'esercizio della professione legale (tra le quali esemplificando il diritto amministrativo, il diritto urbanistico, il diritto civile e finanziario);
- (c) della necessità di fornire servizi di assistenza e consulenza legale sempre più aderenti (o rispondenti) alle esigenze del mercato e degli operatori della filiera immobiliare;

ha per oggetto:

- la diffusione della cultura immobiliare fra i diversi operatori della filiera, anche attraverso la promozione di iniziative nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento professionale, con particolare riferimento ai settori del diritto immobiliare;
- la diffusione della conoscenza dei temi legati al governo del territorio e alla regolamentazione degli strumenti per l'erogazione di servizi nonché della disciplina degli investimenti nel mercato immobiliare;
- la soluzione dei problemi degli operatori del diritto che esercitano la loro attività professionale nel settore del diritto immobiliare;
- lo studio e la definizione, anche in cooperazione con gli Organismi istituzionali nazionali, europei ed internazionali preposti alla disciplina dell'esercizio della professione legale, di regolamentazioni armonizzate al fine di consentire la prestazione di consulenza legale in modo integrato.

A tale fine l'Associazione promuove ed organizza conferenze,

**#p#**

convegni e manifestazioni comunque utili allo scopo sociale, assumendo ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione dello scopo, anche dinnanzi alle pubbliche amministrazioni ed agli organi giudiziari.

Art. 3 - Soci.

All'Associazione possono aderire come Soci solo gli operatori del diritto (avvocati, notai, docenti e cultori della materia) che esercitano la propria attività professionale prevalentemente nel settore immobiliare e che siano ammessi dal Collegio dei Vice Presidenti.

Il requisito della prevalenza della materia immobiliare nell'ambito dell'attività professionale del socio è attestato da una autocertificazione che deve essere resa sia al momento iniziale che nel corso di verifiche periodiche che debbono essere effettuate con cadenza almeno triennale.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci.

I Soci hanno parità di diritti e di doveri ed in particolare hanno il diritto di partecipare alle riunioni, convegni e manifestazioni organizzate dall'Associazione, secondo le modalità stabilite.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui ammontare è fissato dal Collegio dei Vice Presidenti.

La qualifica di Socio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 cc, non è trasferibile e nè il Socio nè i suoi eredi potranno vantare diritto alcuno sul patrimonio dell' Associazione.

I Soci sono tenuti a:

- . osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- . versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- . svolgere le attività preventivamente concordate;
- . mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 5 - Perdita delle qualità di socio.

La qualità di socio si perde in caso di:

- a) dimissioni annunciate con lettera raccomandata al Presidente. Le dimissioni hanno effetto decorsi tre mesi dalla comunicazione;
- b) perdita dei requisiti di cui al precedente art. 3;
- c) esclusione per indegnità o morosità persistente contestata al socio dal Vice Presidente Vicario con il parere obbligatorio e vincolante del Presidente Nazionale. In caso di disaccordo la decisione viene rimessa all'Assemblea;
- d) decesso;

#p#

e) recesso.

Art. 6 - Mezzi finanziari.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale delle contribuzioni dei Soci, di eventuali lasciti, contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di enti e di privati e degli eventuali utili derivanti dalle iniziative prese per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 7 - Organi sociali.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea nazionale dei soci;
- b) il Presidente nazionale;
- c) i Vice Presidenti nazionali;
- d) il Vice Presidente Vicario.

I primi Presidente nazionale, Vice Presidenti nazionali e Vice Presidente Vicario sono nominati in occasione della costituzione dell'associazione.

Art. 8 - Assemblea Nazionale dei soci.

8.1 L'Assemblea dei Soci è costituita da coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni Socio, in regola con i pagamenti, ha diritto ad un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro Socio munito di delega. Ogni Socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e provvede all'approvazione del bilancio, alla elezione dei Vice Presidente e del Presidente e a quant'altro rientri nella sua competenza o venga comunque sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario o da almeno tre Vice Presidenti.

8.2 L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente Vicario o da almeno tre Vice Presidenti ogni qualvolta questi lo ritengano necessario o ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci con domanda motivata e sottoscritta. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci, in via telematica in formato non modificabile (ad esempio formato PDF o equivalenti disponibili al momento dell'invio), almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno dell'ora e della data dell'adunanza.

8.3 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci siano essi presenti in proprio o per delega.

8.4 In seconda e nelle successive convocazioni l'Assemblea è

regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione purché sia trascorsa almeno un'ora da quest'ultima.

8.5 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti o per delega purché essi costituiscano almeno la metà dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un Vice Presidente indicato dal Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e, se necessario, due scrutatori.

8.6 L'Assemblea vota per alzata di mano. Nel caso di nomina, revoca dei Vice Presidenti, della elezione delle cariche sociali e quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Soci presenti o per delega, la votazione dovrà essere effettuata a scrutinio segreto.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 9 - Il Presidente Nazionale.

Il Presidente dell'Associazione, viene eletto dall'Assemblea tra i Vice Presidenti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi in giudizio, presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato scientifico, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

Il Presidente, coordina le attività scientifiche dell'Associazione, attribuisce le deleghe ai Vice Presidenti su parere obbligatorio e non vincolante del Vice Presidente Vicario.

Il Presidente propone all'Assemblea, esprimendo il proprio parere obbligatorio e vincolante, le deleghe da attribuire ai singoli Vice Presidenti.

Il Presidente esprime il proprio parere, rimettendolo all'Assemblea, sull'ammissione ed esclusione dei soci.

Art. 10 - Vice Presidenti Nazionali

L'Assemblea nomina sette Vice Presidenti. I Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi si riuniscono nel Collegio dei Vice Presidenti ed eleggono il

#p#

Vice Presidente Vicario. Venendo per qualsiasi motivo a mancare uno dei Vice Presidenti, si provvede alla sostituzione da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei Vice Presidenti la sostituzione avverrà in un'Assemblea appositamente convocata perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I Vice Presidenti, in base alle deleghe loro attribuite dal Presidente, sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Comitato scientifico, provvedono alla realizzazione degli scopi dell'associazione e promuovono tutte le attività che a ciò appaiono necessarie e utili. In particolare: mettono in esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea; stabiliscono le direttive per l'organizzazione di riunioni, conferenze, congressi e manifestazioni in genere; presiedono alle attività associative attinenti alla materia loro delegata; curano l'incremento e lo sviluppo dell'associazione; esprimono il proprio parere rimettendolo all'Assemblea sull'ammissione ed esclusione dei soci; il Vice Presidente delegato al Bilancio compila il bilancio e i conti consuntivi.

I Vice Presidenti possono riunirsi in Collegio dei Vice Presidenti, convocato dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario o da almeno tre Vice Presidenti. In tal caso, delle riunioni dei Vice Presidenti è redatto verbale da un delegato, anche non Vice Presidente, nominato dal Vice Presidente Vicario. Il verbale viene inviato in forma telematica a tutti i Soci.

Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni dei Vice Presidenti.

Art. 11 - Il Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario organizza e coordina l'attività dell'associazione; convoca e presiede le riunioni collegiali dei Vice Presidenti; esercita le deleghe che gli sono affidate dal Presidente ed esperisce gli affari correnti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano state delegate ai Vice Presidenti.

Art. 12 - Il Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico è composto di non meno di cinque personalità, anche non giuristi, che hanno particolarmente illustrato il diritto immobiliare. I componenti del Comitato scientifico sono nominati dall'Assemblea nazionale dei soci e durano in carica a tempo indeterminato.

Il Comitato scientifico presiede a tutte le iniziative dell'Associazione aventi carattere di studio e di ricerca.

Art. 13 - Esercizio sociale - Bilancio - Scioglimento.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#p#

Alla fine dell'esercizio, il Vice Presidente delegato al bilancio procede alla compilazione del bilancio consuntivo, corredandolo dei documenti giustificativi e di una relazione finanziaria sull'andamento della gestione. Su di esso esprimono la propria opinione il Presidente e tutti i Vice Presidenti con parere motivato.

Il bilancio e i pareri ad esso relativi, verranno inviati in via telematica ai soci e depositati in visione ai soci presso la sede sociale per almeno dieci giorni prima della data fissata dall'Assemblea.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà accantonata per essere utilizzata in manifestazioni od opere con finalità sociale.

In caso di scioglimento la assemblea nazionale nomina il o i liquidatore/i attribuendo i relativi poteri.

Art. 14 Associazioni Distrettuali

Le "AGIDI Distrettuali" operano sul territorio nazionale a livello regionale e saranno costituite in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto.

Le Associazioni Distrettuali devono essere costituite mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio, a seguito di preventiva approvazione ed autorizzazione scritta da parte dell'Assemblea.

Lo Statuto delle "AGIDI Distrettuali" dovrà essere uniformato a quanto previsto dal presente statuto e comunque al modello deliberato dall'Assemblea Nazionale, salvo variazioni non sostanziali, in base anche alle caratteristiche della Regione di competenza. Detto modello non è modificabile nelle sue parti essenziali. Gli Statuti locali entrano in vigore solo dopo la stipula dei relativi atti costitutivi e la ratifica dell'Assemblea Nazionale.

Le Associazioni Distrettuali non possono avere un numero di Soci inferiore a quello stabilito dall'Assemblea Nazionale.

Le Associazioni Distrettuali sono tenute a conformarsi alle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea Nazionale e le cariche delle Associazioni Distrettuali hanno la stessa durata di quelle nazionali.

Ciascuna Associazione Distrettuale avrà autonomia patrimoniale, fiscale ed economica.

Sono organi dell'AGIDI Distrettuale:

1. l'Assemblea dei soci Distrettuale;
2. il Consiglio Direttivo Distrettuale.

Art. 15 Assemblea dei Soci Distrettuale

E' costituita dai Soci dell'Associazione Distrettuale. Ogni partecipante ha un voto e non può avere deleghe. Essa è convocata dal Presidente dell'Associazione Distrettuale almeno

#p#

una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione.

Spetta all'Assemblea dei Soci Distrettuale:

1. fornire indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;
2. eleggere ogni 3 anni i componenti del Consiglio Direttivo Distrettuale;
3. approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo Distrettuale.

Qualora l'Assemblea dei Soci Distrettuale deliberi di non essere più associata dell'AGIDI contestualmente dovrà deliberare il cambio di denominazione e nella nuova denominazione non potrà comparire né la sigla AGIDI né altra sigla che faccia riferimento all'AGIDI. Una volta deliberato, copia del verbale e la richiesta di recesso va trasmessa entro 7 giorni dal Presidente dell'Associazione Distrettuale all'Assemblea per la ratifica che avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Inoltre, l'Assemblea, in via temporanea e per non più di 6 mesi potrà delegare una persona per la ricostituzione dell'Associazione Distrettuale. Trascorso inutilmente tale termine il distretto di competenza non avrà una Associazione Distrettuale.

Art. 16 Consiglio Direttivo Distrettuale

Il Consiglio Direttivo Distrettuale è eletto dall'Assemblea dei Soci Distrettuale ed è composto dal Presidente e da quattro o sei consiglieri distrettuali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni al pari del Presidente.

Il Consiglio Distrettuale ratifica e fa proprie, di volta in volta, le eventuali modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La riunione del Consiglio Distrettuale è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano d'età.

Spetta al Consiglio Distrettuale:

1. fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;
2. creare sinergie con le sezioni distrettuali limitrofe e collaborare con le altre Sezioni;
3. indice l'assemblea dei soci.

Art. 17 Presidente Distrettuale

Il legale rappresentante dell'Associazione Distrettuale è il Presidente Distrettuale che ha poteri di firma, sotto la propria responsabilità penale, civile e patrimoniale.

Il Presidente Distrettuale è garante della politica dell'AGIDI

#p#

Distrettuale sul suo territorio regionale, cura e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione Distrettuale. Il Presidente deve essere necessariamente un avvocato con almeno quattro anni di iscrizione all'albo.

Quest'ultimo può essere rieletto e rappresenta in giudizio la Sezione. Il Presidente Distrettuale è tenuto al rispetto delle indicazioni e delle strategie ufficiali decise dall'Assemblea Nazionale e/o dal Presidente Nazionale, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione. Il Presidente Distrettuale, su deliberazione del Consiglio Direttivo Distrettuale, convoca almeno una volta l'anno l'Assemblea dei Soci distrettuale.

\*\*\*\*\*